

CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE

**DELIBERAZIONE E RELAZIONE
SUI RENDICONTI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
E DELLE GESTIONI ANNESSE**

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1964

PAGINA BIANCA

DELIBERAZIONE

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONI RIUNITE

nell'udienza del 2 dicembre 1965 e nella camera di consiglio del 15 aprile 1966;

visti i consuntivi per l'esercizio 1964 presentati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti, riguardanti le gestioni qui sotto indicate:

- 1) gestione propria della Cassa depositi e prestiti;
- 2) gestione delle Casse di risparmio postali;
- 3) gestione della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale;
- 4) gestione delle affrancazioni di canoni, censi ed altre prestazioni;
- 5) gestione del fondo per l'estinzione del prestito a premi della Croce rossa italiana;
- 6) gestione per la custodia dei valori dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
- 7) gestione dei fondi degli Istituti di previdenza ferroviari;

viste le proprie scritture e gli elementi forniti dall'Amministrazione in corrispondenza alle operazioni di gestione compiute durante l'esercizio su menzionato;

visto il regio decreto 26 gennaio 1933, n. 241, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 773;

visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

uditi, nella pubblica udienza, il relatore, consigliere dott. Cesare Pascarella nonché il Procuratore generale, dott. Vittorio Olivieri Sangiacomo;

considerato, per quanto attiene al servizio dei depositi, che alla Corte dei conti non spetta il controllo su parte delle operazioni che si eseguono presso le Intendenze di finanza, mentre, per quanto attiene alle Casse postali di risparmio, non sono soggette al controllo della Corte dei conti le operazioni che si svolgono negli uffici dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

ritenuto che, ove il giudizio di parificazione sia, come nella fattispecie, preordinato all'approvazione del rendiconto da parte di Organo diverso dalle due Camere del Parlamento, la trasmissione della relativa deliberazione e dell'annessa relazione a tale Organo non esime la Corte dall'obbligo, posto dall'anzidetta norma costituzionale, di comunicare alle Camere il risultato del riscontro eseguito, comunicazione che è indubbiamente preordinata a fini diversi e più ampi di quello dell'approvazione del rendiconto;

che, quindi, per adempiere il precetto costituzionale, occorre tale trasmissione disporre anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento:

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DICHIARA

in base alle verifiche eseguite sulle scritture dell'Amministrazione, nonché in base alle scritture proprie per la parte soggetta al controllo della Corte dei conti, regolari i rendiconti suddetti, con le seguenti risultanze:

1. — *Gestione principale*

Conto del patrimonio:

Attività	L.	5.396.990.801.622
Passività	»	5.328.716.181.370
		<hr/>
Patrimonio netto	L.	68.274.620.252
		<hr/> <hr/>

Conto economico:

Entrate	L.	242.591.796.885
Uscite	»	201.192.631.714
		<hr/>
Utile netto	L.	41.399.165.171
		<hr/> <hr/>

2. — *Gestione delle Casse di risparmio postali*

Conto del patrimonio:

Attività	L.	3.339.341.516.036
Passività	»	3.302.902.083.592
		<hr/>
Patrimonio netto	L.	36.439.432.444
		<hr/> <hr/>

Conto economico:

Entrate	L.	162.257.932.202
Uscite	»	134.355.257.234
		<hr/>
Utile netto	L.	27.902.674.968
		<hr/> <hr/>

3. — *Gestione della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale*

Conto del patrimonio:

Attività	L.	344.128.203
Passività	»	241.415.254
		<hr/>
Patrimonio netto	L.	102.712.949
		<hr/> <hr/>

Conto economico:

Entrate	L.	11.080.770
Uscite	»	13.473.224
		<hr/>
Perdita netta	L.	2.392.454
		<hr/> <hr/>

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. — *Gestione delle affrancazioni di canoni, censi ed altre prestazioni*

Conto del patrimonio:

Attività	L.	8.183.470
Passività	»	8.183.470
Patrimonio netto		—

Conto economico:

Entrate	L.	423.250
Uscite	»	295.359
Utile netto	L.	127.891

5. — *Gestione del fondo per l'estinzione del prestito a premi della Croce rossa italiana*

Conto del patrimonio:

Attività	L.	17.512.089
Passività	»	7.612.170
Patrimonio netto	L.	9.899.919

Conto economico:

Entrate	L.	403.750
Uscite		—
Utile netto	L.	403.750

6. — *Gestione per la custodia dei valori dell'Istituto nazionale della previdenza sociale*

Consistenza dei valori a custodia	L.	8.024.480.250
---	----	---------------

7. — *Gestione dei fondi degli Istituti di previdenza ferroviari*

Fondo pensioni e sussidi:

Disavanzo	L.	67.986.613.865
Fondi speciali:		
Avanzo	»	1.698.743.024
Disavanzo netto	L.	66.287.870.841

DISPONE

che i conti esaminati, muniti del visto della Corte, siano restituiti all'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti;

che, a cura della segreteria, la presente deliberazione, con l'annessa relazione, sia trasmessa al Presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza, al Ministro del tesoro e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

IL RELATORE ED ESTENSORE
f.to Pascarella

IL PRESIDENTE
f.to Carbone

RELAZIONE**PREMESSA**

Con la presente relazione — che accompagna, ai sensi dell'articolo 41 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, la delibera di parificazione del rendiconto della Cassa depositi e prestiti per l'esercizio 1964, a termini degli articoli 5 del libro I del testo unico approvato col regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e 1 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 241, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 773, — la Corte espone i risultati del controllo eseguito nonché le sue osservazioni intorno al modo in cui l'Amministrazione si è conformata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario.

Poiché l'assolvimento del debito di informativa nei confronti della Commissione di vigilanza, prevista dall'articolo 3 del cennato testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, non esime la Corte dal riferire direttamente al Parlamento a norma dell'articolo 100, 2° comma, della Costituzione, la relazione stessa viene, nel contempo, inviata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE PRIMA

CONSIDERAZIONI SUI RENDICONTI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
E DELLE GESTIONI ANNESSE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1964.1. — *Generalità*

I rendiconti per l'esercizio 1964 riguardano le seguenti gestioni:

- I) rendiconto della gestione propria della Cassa depositi e prestiti;
- II) rendiconto per la gestione delle Casse di risparmio postali;
- III) rendiconto per la gestione della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale;
- IV) rendiconto per il servizio delle affrancazioni di canoni, censi ed altre prestazioni;
- V) rendiconto per la gestione del Fondo per l'estinzione dei prestiti e premi della Croce rossa italiana;
- VI) rendiconto per la gestione dei fondi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
- VII) rendiconto per il servizio degli Istituti di previdenza ferroviari.

2. — *Situazione patrimoniale*

La situazione patrimoniale complessiva della Cassa depositi e prestiti e delle gestioni annesse per l'esercizio 1964 presenta i seguenti risultati:

	Al 31 dic. 1963 (milioni)	Al 31 dic. 1964 (milioni)
Attività	4.899.359	5.557.376
Passività	4.808.986	5.452.559
Eccedenza attiva	90.373	104.817

La situazione medesima, per la sola gestione principale, escluse cioè le gestioni annesse, presenta i seguenti risultati:

	Al 31 dic. 1963 (milioni)	Al 31 dic. 1964 (milioni)
Attività	4.856.206	5.515.489
Passività	4.795.631	5.447.214
Eccedenza attiva	60.575	68.275

Sotto la voce « eccedenza attiva » si comprendono gli utili dell'esercizio da ripartire e i fondi di riserva. Ma poiché gli utili non vanno ad incremento del patrimonio, se non per un decimo del loro importo, si ha che, detraendo da milioni 68.275 l'importo degli utili netti della gestione (milioni 41.400), diminuito della anzidetta quota del decimo, da attribuirsi per legge al fondo di riserva ordinario (milioni 4.140), l'effettiva eccedenza attiva è stata di milioni 31.015 per il 1964, inferiore per milioni 1.085 a quella rendicontata nel 1963, che fu di milioni 32.100.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La causa di tale flessione è da ricercarsi in un'operazione di realizzo di una parte del portafoglio dell'Istituto, avvenuto a prezzi inferiori a quelli di costo, come si avrà occasione di illustrare dettagliatamente nella parte relativa ai titoli.

3. — *Disponibilità di capitali*

L'attività della Cassa è istituzionalmente condizionata dall'afflusso dei capitali; ad una maggiore o minore massa di mezzi di raccolta non può che seguire una maggiore o minore possibilità di impiego, e quindi una più intensa o più ridotta attività di intervento.

Consegue che è preliminare, per una giusta valutazione dei risultati del consuntivo in relazione ai compiti demandati dal vigente ordinamento alla Cassa depositi e prestiti, l'esposizione dei dati relativi alle risorse di nuovo afflusso.

Le fonti dei capitali affluiti sono costituite dai depositi in numerario e dai depositi in conto corrente.

a) *Depositi in numerario*

I depositi vengono effettuati da privati e da enti obbligatoriamente o volontariamente, in numerario o in titoli pubblici.

I soli depositi in numerario, peraltro, offrono un mezzo di disponibilità per la Cassa. Trattasi, per la verità, di somme che decenni or sono erano rilevanti, ma sono ora di consistenza assai modesta in rapporto alla totalità dei capitali amministrati, com'è dimostrato dal fatto che del totale di questi esse costituiscono l'1,37 per cento.

L'ammontare di tali depositi risulta alla fine del 1964 di milioni 62.672, con un incremento di milioni 7.555 rispetto alle risultanze del 1963 (milioni 55.117).

L'importo dei titoli pubblici depositati è stato di milioni 85.976, con un aumento di milioni 6.499 rispetto al 1963 (milioni 79.477).

b) *Conti correnti*

I saldi complessivi dei vari conti correnti ammontano alla fine dell'esercizio qui considerato a milioni 4.559.146, e trovano la loro specificazione nel seguente prospetto:

	1963 (milioni)	1964 (milioni)	Differenza (milioni)
1) il Ministero delle poste e telecomunicazioni per il servizio dei conti correnti postali	985.081	1.138.111	+ 153.030
2) enti vari	75.003	122.718	+ 47.715
3) la gestione del risparmio postale .	2.965.490	3.297.797	+ 332.307
4) le gestioni aventi rendiconto proprio	739	520	— 219
	<u>4.026.313</u>	<u>4.559.146</u>	<u>+ 532.833</u>

I fondi provenienti dai conti correnti postali non possono essere ricompresi fra le disponibilità della Cassa, avendo questa l'obbligo di mantenere i fondi stessi a disposizione dei correntisti, di tal che i prelevamenti dall'apposito conto corrente che la Cassa intrattiene con il Tesoro dello Stato, e al quale obbligatoriamente affluiscono detti fondi, possono effettuarsi soltanto per le esigenze del servizio dei conti correnti postali, o per concedere mutui, autorizzati da speciali disposizioni di legge, in favore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dell'Amministrazione delle poste e telegrafi e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Considerando, quindi, come si deve considerare, le sole somme disponibili, si ha che i mezzi complessivamente affluiti nel 1964 ammontano a miliardi 380, ai quali vanno aggiunti i 7 miliardi di aumento registrati nei depositi in numerario.

In particolare l'incremento verificatosi nel conto corrente con la gestione del risparmio postale è stato in valore assoluto di milioni 332.307 ed in percentuale dell'11 per cento circa, inferiore a quello del 1963 che fu del 12,8 per cento. La flessione nel risparmio postale qui posta in luce riflette indubbiamente una situazione generale integralmente legata nel 1964 alle vicende economiche del Paese. Tuttavia ove il cennato fenomeno di inversione del processo di accumulazione dovesse continuare e denotasse una scelta dei risparmiatori verso forme di risparmio più vantaggiose, si imporrebbe una revisione, in debita sede, delle norme che regolano il risparmio postale, sia per adeguare il tasso di interesse dei buoni postali fruttiferi a quello corrisposto dal sistema bancario al risparmio a lungo termine, sia per eliminare altre disposizioni che ugualmente non ne facilitano la formazione quali sono quelle che prevedono la corresponsione di interessi su detti buoni soltanto dopo un anno dal versamento del capitale, e quelle procedurali relative al rimborso del capitale ed al pagamento degli interessi dei libretti postali.

Va, infine, precisato che, depurando l'anzidetto incremento di milioni 332.307 degli interessi maturati nell'anno, che ascendono a milioni 162.238, l'afflusso di nuovi capitali è stato di milioni 170.069, inferiore per milioni 25.350 a quello del 1963 che fu di milioni 195.419.

L'incremento di milioni 47.715 verificatosi nella consistenza dei conti correnti con enti vari è prevalentemente dovuto al versamento da parte dell'A.N.A.S. sul proprio conto del ricavo netto (milioni 38.183) dell'operazione di finanziamento da parte del Consorzio di credito per le opere pubbliche, di cui specificamente si dirà più oltre.

Qualche considerazione a parte merita la voce « conti correnti con le gestioni aventi rendiconto proprio ».

Gli importi relativi rappresentano i saldi dovuti alle gestioni annesse alla Cassa sui relativi conti correnti.

Fra detti conti è compreso quello denominato « Fondo pensioni e sussidi personale ferroviario », aperto con la gestione Istituti ferroviari di previdenza e che nel 1963 si era chiuso con uno scoperto di milioni 32.267.

Lo scoperto è aumentato nel 1964 a milioni 69.212, riportato nella parte attiva del rendiconto consuntivo principale sotto una apposita voce.

Il conto corrente in parola è alimentato con i fondi provenienti da entrate varie (articolo 59 del testo unico di leggi sulla Cassa depositi e prestiti, modificato dall'articolo 1 del regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2377, e dall'articolo 2 della legge 29 novembre 1962, n. 1688) e da somme stanziare negli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle Ferrovie e del Ministero del tesoro; da esso vengono prelevati i fondi occorrenti per il pagamento delle pensioni al personale ferroviario. I pagamenti in questione vengono disposti direttamente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato tramite le Direzioni provinciali del Tesoro, e i relativi importi vengono contabilizzati dalle Tesorerie provinciali ed addebitati al conto in parola, senza alcun intervento diretto da parte della Cassa depositi e prestiti.

Ora, è da tenere presente che, ai sensi dell'articolo 243 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, sui conti correnti non si eseguono pagamenti che fino alla concorrenza del capitale e degli interessi disponibili, norma questa che per la sua tassatività non consente tolleranze di alcun genere anche nei confronti di un'Amministrazione dello Stato. Lo scoperto suindicato, formatosi nel 1963 e aumentato notevolmente nel 1964 concreta, dunque, una palese violazione di legge, rilevabile dalla Corte solo in sede consuntiva.

Sulla somma a debito la Cassa ha applicato l'interesse del 5,50 per cento — pari, cioè, a quello applicato sui mutui — con capitalizzazione semestrale e ciò con riferimento evidentemente alla liquidazione semestrale adottata per gli interessi attivi, ed ha rendicontato gli interessi stessi fra le entrate dell'esercizio 1964.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anche ammesso che in tal modo nessun pregiudizio economico sia derivato alla Cassa da siffatta anomala situazione, sta di fatto che sono state concesse anticipazioni non autorizzate da alcuna disposizione di legge.

La Corte ha invitato l'Amministrazione ad assumere le iniziative del caso atte a regolarizzare la situazione e ad evitare il ripetersi della sopra denunciata illegittimità.

La situazione del conto in parola è stata infatti regolarizzata nel giugno 1965, allorché, in sede di concessione di due anticipazioni previste per legge a copertura del disavanzo della gestione delle Ferrovie per il secondo semestre 1964 e per il 1965, sono state incamerate somme pari allo scoperto esistente a quella data per accreditarle al conto stesso.

4. — *Impiego di capitali*

I capitali affluiti alla Cassa hanno avuto i seguenti impieghi:

	1963 (milioni)	1964 (milioni)	Differenza (milioni)
a) Prestiti	2.749.963	3.224.981	+ 475.018
b) Titoli	615.743	900.067	+ 284.324
c) Conti correnti fruttiferi col Tesoro	428.234	124.508	— 303.726
d) Partecipazioni	13.538	13.743	+ 205
e) Anticipazioni	11.497	10.283	— 1.214
f) Conti correnti col Tesoro per i servizi dei conti correnti postali .	828.056	914.784	+ 86.728
	<u>4.647.031</u>	<u>5.188.366</u>	<u>+ 541.335</u>

Il totale degli investimenti risultanti dal prospetto costituisce la quasi totalità delle attività indicate nel rendiconto. Infatti, se a tale importo di milioni 5.188.366 si aggiungono il numerario in cassa, il saldo del conto corrente infruttifero col Tesoro, che non rappresenta un impiego nel senso proprio della parola, e quello del conto corrente sul Fondo pensioni, il totale dei crediti vari in via di recupero, degli interessi e dei dividendi in corso di riscossione, e l'importo dei titoli di aliena proprietà (complessivamente per milioni 327.123), si ha il totale delle attività patrimoniali della gestione principale che ascende, come s'è detto, a milioni 5.515.489.

Dal prospetto medesimo si rileva che si è ulteriormente ridotto in misura sensibile il saldo dei conti correnti fruttiferi col Tesoro, a vantaggio di maggiori investimenti in forme più proficue, quali prestiti e titoli.

In relazione alle scarse riserve di liquidità e per consentire alla Cassa di far fronte agli impegni assunti, la legge 15 aprile 1965, n. 344, e con effetti, quindi, sulla gestione del 1965, ha concesso allo Istituto la disponibilità di un terzo del saldo, al 31 dicembre dell'anno precedente, del conto corrente concernente « proventi dei conti correnti postali ».

In riguardo ai cennati investimenti in prestiti e in titoli è da dire che, seguendo una tendenza già delineatasi nel 1963, la consistenza dei titoli presenta un maggiore incremento percentuale che quella dei prestiti.

Orbene, non è dubbio che per gli impieghi in mutui sussiste un'indiscutibile esigenza a moderarne l'entità, rispetto ad altre forme d'investimento, in quanto essi comportano un immobilizzo a lungo termine dei capitali, con durata che di regola raggiunge i trentacinque anni, e le quote di ammortamento, frazionate nel tempo fanno realizzare non apprezzabili disponibilità ai fini della concessione di nuovi mutui; ma in tal modo si è operata un'inversione nel tradizionale orientamento della Cassa volto preli-

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

minarmente al soddisfacimento delle esigenze degli enti locali; consegue da ciò che, mentre nel 1962 venne accolto il 97,1 per cento delle domande, per quanto concerne il numero, e l'88,9 per cento, per quanto concerne l'importo, nel 1963 si sono avute le percentuali rispettivamente del 90,2 e del 75,3 per cento e nel 1964, con ulteriore notevole flessione, del 73,7 e del 52,6 per cento, cioè in pratica soltanto la metà dei mutui richiesti.

Passando ora all'esame delle singole forme di impiego di capitali di cui sopra si espone quanto segue:

a) *Prestiti*

L'importo indicato (lire 3.224.981) comprende i mutui concessi con le disponibilità della Cassa (milioni 3.004.696) e quelli cui si provvede con i fondi dei conti correnti postali e che solo in forza di un'autorizzazione legislativa la Cassa è facultata ad accordare (milioni 220.285).

Gli importi anzidetti corrispondono agli impegni assunti formalmente, e quindi per avere la visione esatta del fenomeno, occorre tener presenti anche le poste rettificative iscritte nella parte passiva, concernenti le somme ancora da somministrare (milioni 592.316 tutti relativi ai mutui della prima categoria) e i mandati di pagamento già emessi e non quietanzati al termine dell'esercizio (milioni 68.786).

Può essere interessante, inoltre, un'analisi della ripartizione dei mutui concessi in relazione ai vari scopi.

	1963 (milioni)	1964 (milioni)
Edilizia scolastica	60.547	42.394
Opere igieniche	36.816	36.391
Opere diverse	55.421	66.776
Edilizia popolare	42.098	57.151
Integrazione bilancio ed estinzione di passività degli Enti locali	217.443	266.146
Leggi speciali	600	3.800
	<u>412.925</u>	<u>472.658</u>

Come risulta dal prospetto l'integrazione dei bilanci comunali e provinciali ha assorbito il 56 per cento dell'importo complessivo; e se vi si aggiunge l'edilizia economica e popolare, pari circa al 12 per cento, consegue che è rimasto disponibile appena il 32 per cento per tutte le opere pubbliche d'interesse locale, al cui finanziamento, secondo gli originali fini istituzionali, avrebbe dovuto precipuamente rivolgersi l'attività della Cassa.

È da ricordare, infine, che i mutui per l'integrazione dei bilanci degli Enti locali deficitari, in quanto garantiti dallo Stato, creano a carico del bilancio statale un impegno latente e per siffatto problema valgono le considerazioni che vennero fatte nelle relazioni relative agli esercizi 1958, 1959 e 1960.

b) *Titoli*

L'importo relativo, che è riferito alle loro valutazioni al prezzo d'acquisto, è comprensivo sia di quelli di pertinenza della gestione propria (milioni 875.980) che di quelli di pertinenza del fondo di riserva (milioni 24.087).

Gli acquisti più rilevanti riguardano le obbligazioni dell'ENEL per 130 miliardi e quelle del Consorzio di credito per le opere pubbliche per 112,5 miliardi.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È interessante soffermarsi sui movimenti nella consistenza dei titoli, quale risulta dal seguente prospetto:

	+ milioni	— milioni
Consistenza al 1° gennaio 1964	596.094	—
Titoli acquistati (prezzo di costo)	386.846	—
Titoli venduti (prezzo di realizzo)	—	84.166
Titoli rimborsati (prezzo di rimborso)	—	16.296
Utili sui rimborsi	990	—
Perdite nei realizzzi	—	7.488
	<u>+ 983.930</u>	<u>— 107.950</u>
Consistenza al 31 dicembre 1964	<u>+ 875.980</u>	

Le perdite derivano dal realizzo di obbligazioni del Piano sviluppo agricoltura 5 per cento acquistate a lire 93,50 e vendute a lire 83; di titoli del Prestito ricostruzione 5 per cento acquistato a lire 97,49 e venduti in parte (milioni 4.500) a lire 95,90, in parte (milioni 3.500) a lire 92,80 e in parte (milioni 15) a lire 90,90 e di Buoni del tesoro novennali acquistati alla pari (100) e venduti a lire 99,15.

L'utile sui rimborsi non figura nel conto economico, in quanto è andato a parziale compensazione delle perdite nei realizzzi le quali, quindi, si riducono da milioni 7.488 a milioni 6.498, posti a carico del Fondo rivalutazione titoli.

È da notare che il realizzo di una parte del portafoglio è stato effettuato non per fronteggiare inderogabili occorrenze della Cassa, o per mantenere impegni assunti con Enti mutuatari per somministrazioni, sibbene per effettuare interventi sul mercato finanziario, operazioni queste che la Cassa, nella sua relazione, giustifica, sotto il profilo economico, col fatto che gli acquisti sono avvenuti ad un prezzo assai vantaggioso e che i nuovi titoli offrono un interesse più elevato.

Nei titoli di pertinenza del fondo di riserva si sono verificati i seguenti movimenti:

Consistenza al 31 dicembre 1963	+ 19.650
Acquisti	— 8.720
Rimborsi	4.283
Consistenza al 31 dicembre 1964	<u>24.087</u>

c) Conti correnti fruttiferi col Tesoro

Trattasi di due conti correnti, uno al 4,65 per cento, al quale affluiscono i fondi provenienti dal risparmio postale, le quote di ammortamento dei mutui, gli interessi sui titoli ecc., e l'altro al 2,70 per cento relativo ai soli fondi della gestione principale. Al 31 dicembre 1964 il primo ammonta a milioni 124.363, con una flessione di milioni 299.955 rispetto al saldo rendicontato al 31 dicembre 1963; il secondo ascende a milioni 145 con un diminuzione di milioni 3.771 rispetto al saldo dell'anno precedente.

d) Partecipazioni

Il rendiconto riporta sotto questa voce la somma relativa ai versamenti effettuati, mentre nello attivo dovrebbe essere rendicontato il capitale complessivamente sottoscritto, e nel passivo i versamenti ancora da effettuare, secondo il criterio del resto seguito per i mutui.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel 1964 la Cassa ha partecipato all'aumento del capitale del Consorzio di credito agrario di miglioramento con milioni 205, in proporzione al capitale precedentemente sottoscritto.

Di conseguenza l'ammontare dei capitali sottoscritti, indicato nel 1963 in milioni 33.937, è aumentato a milioni 34.142, e quello del capitale versato è passato da milioni 13.538 a milioni 13.743.

e) *Anticipazioni, ovvero valore capitale delle annualità scontate*

In relazione unicamente allo sviluppo dei piani di ammortamento l'importo delle anticipazioni si è ridotto di milioni 1.214 rispetto al saldo del 1963.

f) *Conto corrente col Tesoro alimentato con i fondi dei conti correnti postali*

I saldi di questo speciale conto sono al netto dell'importo relativo ai finanziamenti disposti in virtù di legge a favore di talune Amministrazioni e Aziende statali.

Data la particolare natura del conto stesso, esso a stretto rigore non può figurare fra gli investimenti veri e propri, risolvendosi in un mero accantonamento di fondi, solo disponibili per le particolari esigenze delle Poste, salvo l'innovazione introdotta con la legge 15 aprile 1965, n. 344, ma ciò ovviamente con riflessi a partire dalla gestione del 1965.

5. — *Fondi di riserva*

Si tratta di tre fondi la cui consistenza è specificata nel prospetto che segue:

	1963 (milioni)	1964 (milioni)	Differenza (milioni)
Fondo di riserva	20.399	24.832	+ 4.433
Fondo rivalutazione titoli	8.486	1.989	— 6.497
Fondo manutenzione del palazzo sede della Cassa	51	55	+ 4
	<u>28.936</u>	<u>26.876</u>	<u>— 2.060</u>

Il primo fondo, quello che ha carattere ordinario, trova la sua fonte normativa negli articoli 252 e 253 del testo unico di leggi sulla Cassa depositi e prestiti, e viene alimentato, in virtù delle cennate disposizioni, dagli interessi maturati sul fondo stesso, da un decimo degli utili della gestione principale e dal 90 per cento del fitto del palazzo di Via Goito. Adeguati risultano gli investimenti di questo fondo nei modi previsti dal detto articolo 253.

Gli altri due fondi rappresentano accantonamenti di utili per sopperire ad eventuali perdite ed oneri; il secondo in relazione alle perdite delle oscillazioni svaforevoli nel valore dei titoli, il terzo volto a sopperire eventuali spese straordinarie di manutenzione dell'immobile.

Sta di fatto che quest'ultimo — alimentato dal 10 per cento dei fitti annui del palazzo — è sufficiente soltanto al pagamento dei tributi: allorquando si dovette procedere negli anni 1961 e 1962 a spese straordinarie, queste vennero sostenute, infatti, con fondi prelevati dalla riserva ordinaria.

Il fondo rivalutazione titoli venne istituito dal Consiglio di amministrazione della Cassa nel 1912 allorquando i titoli stessi venivano contabilizzati al valore nominale, e la differenza, tra questo e quello di costo, inferiore, costituiva componente del fondo in parola; mutato in prosieguo il criterio di rappresentazione contabile dei titoli, il fondo è rimasto come elemento di equilibrio del bilancio; ed è stato alimentato nei passati esercizi con accantonamenti i quali hanno inciso, ovviamente sui risultati economici dei rispettivi esercizi, diminuendone gli utili e di conseguenza derogando alla destinazione di questi ultimi, tassativamente indicata dalla legge.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Inoltre il fondo in questione si presta a consentire operazioni, come quelle sopra indicate, le quali hanno consentito di neutralizzare la perdita che altrimenti avrebbe esplicitato: i suoi effetti sul risultato economico dell'esercizio.

Da ultimo va accennato che « l'accantonamento IMI-FIM », di cui si è fatto cenno nelle precedenti relazioni, è stato ulteriormente ridotto di milioni 576, con corrispondente incremento degli utili dell'esercizio, sicché alla fine del 1964 esso ammonta a milioni 1.730.

6. — *Conto economico*

Nell'esercizio 1964 la gestione della Cassa ha dato i seguenti risultati:

	1963 (milioni)	1964 (milioni)	Differenza (milioni)
Entrate	206.422	242.591	+ 36.169
Spese	174.784	201.192	+ 26.408
Utili netti	<u>31.638</u>	<u>41.399</u>	<u>+ 9.761</u>

Nel prospetto che segue si indicano le cifre relative alle voci in cui si sono verificate le maggiori entrate e le maggiori spese:

	1963 (milioni)	1964 (milioni)	Differenza (milioni)
<i>Entrate:</i>			
Interessi attivi sul conto fruttifero al 3,50 per cento (conti correnti postali)	26.551	30.639	+ 4.088
Interessi attivi sui conti correnti al 4,65 per cento e al 2,70 per cento (risparmio postale e gestione principale)	32.265	12.209	— 20.056
Interessi attivi sui prestiti (5,50 per cento)	122.628	149.246	+ 26.618
Interessi attivi sui titoli	21.399	45.263	+ 23.864
<i>Spese:</i>			
Interessi passivi sui conti correnti con la gestione del risparmio postale	141.738	162.238	+ 20.500
Interessi passivi sui conti correnti per i conti correnti postali	29.009	34.057	+ 5.048
Spese di amministrazione	1.712	1.643	— 69

Il saggio medio di investimento dei capitali, calcolato dividendo il complesso delle entrate provenienti dagli investimenti per i capitali investiti, è stato del 5,26 per cento, superiore a quello del triennio precedente, e ciò, ove si consideri che il tasso degli interessi non è variato nell'anno, unicamente per effetto delle maggiori somme investite in forme più vantaggiose (titoli e prestiti).

Alla formazione degli utili ha concorso la cennata riduzione dell'accantonamento IMI-FIM per milioni 576.

Relativamente alle spese, va segnalata la diminuzione di quelle di amministrazione, pur essendo aumentate di milioni 48 quelle per il personale.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7. — Casse di risparmio postali

a) Situazione patrimoniale

La consistenza patrimoniale della gestione delle Casse di risparmio postali risulta dal seguente prospetto:

	1963 (milioni)	1964 (milioni)
Attività	3.008.309	3.339.341
Passività	2.978.612	3.302.902
Eccedenza attiva	<u>29.697</u>	<u>36.439</u>

Si è avuta, pertanto, una maggiore eccedenza attiva di miliardi 6.742 nel 1964 rispetto al 1963. L'eccedenza di milioni 36.439 è comprensiva degli utili ancora da ripartire, ammontanti a milioni 27.903.

Le attività sono costituite per la quasi totalità dal conto corrente con la Cassa che presenta un saldo attivo di milioni 3.297.797, e nel quale trovano impiego tutti i capitali di questa gestione.

Le passività sono costituite quasi interamente dal credito dei depositanti, ivi compresi gli interessi capitalizzati a fine esercizio, così ripartito:

	1963 (milioni)	1964 (milioni)	Differenza (milioni)
Depositi ordinari	608.686	706.413	+ 97.727
Depositi giudiziari	14.527	15.523	+ 996
Buoni postali fruttiferi	2.327.724	2.529.672	+ 201.948
	<u>2.950.937</u>	<u>3.251.608</u>	<u>+ 300.671</u>

L'incremento in valore assoluto di milioni 300.671 è inferiore a quello del 1963 che fu di milioni 339.675; in percentuale, poi, la flessione è ancora più rimarchevole, dato che esso dal 13 per cento del 1963 è sceso al 10,2 per cento del 1964, con più sensibile contrazione nei depositi a libretto (dal 24 per cento del 1963 al 15,8 per cento del 1964), che nei buoni postali (dal 10,4 per cento del 1963 allo 8,7 per cento del 1964).

Su tale fenomeno, ci si è già in precedenza soffermati trattando del conto corrente della Cassa con la gestione del risparmio postale.

L'importo dei nuovi risparmi affluiti per ciascuna delle tre categorie, al netto degli interessi maturati, risulta dal seguente prospetto:

	1963 (milioni)	1964 (milioni)
Depositi ordinari	107.938	81.725
Depositi giudiziari	— 366	996
Buoni postali fruttiferi	129.307	104.645
	<u>236.879</u>	<u>187.366</u>

La progressione di aumento in milioni 26.563, verificatasi nel 1963 ha subito un arresto, o meglio un processo inverso, essendosi contratto l'ammontare dei nuovi afflussi di risparmio di ben 50 miliardi.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) *Fondi di riserva*

L'ammontare dei fondi di riserva è stato il seguente:

	1963 (milioni)	1964 (milioni)	Differenza (milioni)
Fondo di riserva	7.030	8.439	+ 1.409
Fondo manutenzione del palazzo sede delle Casse di risparmio	84	97	+ 13
	<u>7.114</u>	<u>8.536</u>	<u>+ 1.422</u>

Il primo fondo è incrementato dall'accantonamento dei due decimi degli utili del risparmio ordinario, dagli interessi sui titoli di pertinenza del fondo e dall'80 per cento del fitto del palazzo di Piazza Dante sede delle Casse di risparmio postali; esso risulta investito, come deve essere per legge, in titoli. Il secondo fondo è alimentato del 20 per cento del fitto di detto palazzo.

c) *Conto economico*

Il conto economico viene suddiviso in tre sezioni (entrate e spese inerenti ai depositi a risparmio, ai depositi giudiziari e ai buoni postali fruttiferi) in relazione alla diversa destinazione dei relativi utili, giacché, mentre quelli derivanti dal risparmio postale ordinario vengono ripartiti (due decimi al fondo di riserva, e gli otto decimi al Tesoro), gli altri affluiscono tutti al Tesoro.

Alla fine del 1964 le entrate e le spese risultano così accertate:

	1963 (milioni)	1964 (milioni)
Entrate	141.753	162.257
Spese	119.171	134.355
Utile netto	<u>22.582</u>	<u>27.902</u>

Le entrate sono costituite prevalentemente dagli interessi attivi del conto corrente fruttifero con la Cassa depositi e prestiti e le spese dagli interessi passivi corrisposti sui depositi e sui buoni postali fruttiferi.

Gli oneri di amministrazione, sostenuti dall'Amministrazione delle poste e a questa rimborsati dalla Cassa, sono passati da milioni 12.616 del 1963 a milioni 16.480.

Il costo medio del risparmio, risultante dal rapporto tra gli interessi liquidati più le spese accertate e il capitale medio del risparmio è stato del 4,357 per cento, superiore di poco a quello del 1963 che fu del 4,32 per cento.

PARTE SECONDA

OSSERVAZIONI

L'attività della Cassa depositi e prestiti è regolata dal proprio testo unico di leggi, approvato col regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e relativo regolamento, approvato col decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058.

Tali norme, pur considerando il tempo decorso dalla loro emanazione, possono ritenersi ancora rispondenti alla realizzazione degli originari fini istituzionali della Cassa, considerati, in sostanza, nell'investimento delle somme, a vario titolo ricevute in deposito, in mutui a favore degli enti locali (Comuni, Provincie e loro Consorzi) per la esecuzione delle opere pubbliche di loro competenza.

I compiti di finanziamento attribuiti alla Cassa hanno, peraltro, subito, col tempo, un progressivo ampliamento per effetto delle leggi che ne hanno esteso l'intervento in altri settori, quali d'elilizia popolare, le opere pubbliche sovvenzionate dallo Stato e il ripianamento dei bilanci economici deficitari degli enti locali.

La mancanza di coordinamento di queste varie leggi fra loro e con il testo unico anzidetto, non giova, al certo, alla esigenza di una esatta e continua valutazione, nell'interesse precipuo della Cassa, delle sue possibilità d'intervento, opportunamente distribuite e graduate, in proporzione delle sue disponibilità economiche.

Sarebbe, quindi, opportuno che al testo unico fossero apportate le modifiche e le integrazioni necessarie, al fine di assicurare, attraverso un razionale coordinamento della intera disciplina legislativa, un migliore indirizzo negli investimenti.

Va segnalato, poi, che la Cassa, ormai da molti anni, accorda le sue preferenze all'acquisto di titoli, ed in particolare di titoli obbligazionari, e alla concessione di prestiti per risanare i bilanci dissestati dei comuni e delle provincie, restringendo in limiti ben modesti l'attività creditizia per la costruzione di opere pubbliche.

A convincere di ciò basta considerare che nel 1964 su una disponibilità di circa 800 miliardi, il 48 per cento è stato investito in titoli e il 33 per cento in mutui per il disavanzo degli enti locali.

Tali forme di investimento, assorbono quindi la quasi totalità delle risorse di liquidità della Cassa.

Al costituirsi di siffatti indirizzi in materia di investimenti, non è certamente estranea la mancanza di norme sull'impiego, da parte della Cassa, delle disponibilità derivantile dai buoni postali fruttiferi, che costituiscono oggi la maggior fonte di capitali, la cui istituzione è posteriore al testo unico del 1913 (legge 14 giugno 1928, n. 1398; decreto ministeriale 5 maggio 1930).

L'attività di finanziamento della Cassa non può, dunque, non essere motivo di attenta considerazione specialmente ora che la recente legge 15 aprile 1965, n. 344, modificando l'articolo 68 del testo unico del 1913 e abrogando il successivo articolo 69, che disponeva particolari vincoli per i fondi provenienti dal risparmio postale e dai depositi volontari (e che si sarebbe potuto applicare analogicamente per i buoni postali fruttiferi), ha sostanzialmente attribuito alla Cassa la piena discrezionalità di decidere sulla destinazione dei fondi da essa amministrati.

È dunque manifesta la necessità di una esatta determinazione delle possibilità di intervento della Cassa al fine di assicurare un migliore indirizzo negli investimenti.

Particolare rilievo merita ancora un altro aspetto della gestione della Cassa. Dal rendiconto risulta che la situazione di liquidità della gestione principale è costituita, da una parte, da milioni 1.024.658 per numerario di cassa, conti correnti fruttiferi disponibili e titoli; dall'altra, da milioni 3.483.187 per depositi in numerario, conti correnti con la gestione del risparmio postale e con Enti diversi. Dal rapporto di tali cifre si ricava un indice di liquidità del 29,41 per cento, inferiore a quelli del 1963

LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(33,72 per cento), del 1962 (38,82 per cento), del 1961 (37,54 per cento) e notevolmente al di sotto di quello degli anni anteriori che s'aggirava intorno al 50 per cento.

Al riguardo occorre considerare ancora che all'astratta liquidità dei titoli non corrisponde la concreta possibilità di un loro immediato e totale realizzo, per le inevitabili ripercussioni negative sul mercato e sul valore dei titoli stessi che ne potrebbero derivare.

Inoltre, non può trascurarsi, per una esatta prospettazione della situazione, che alla fine del 1964 risultavano ancora da somministrare mutui per 600 miliardi circa, i quali, pur non rappresentando contabilmente un debito, costituiscono un impegno giuridico per la Cassa.

La Corte, pertanto, segnala l'opportunità di riesaminare le varie categorie di impieghi, stabilendo i limiti di ciascuna di esse, in relazione alle esigenze di liquidità, redditività e di garanzia della gestione alle quali i fondi appartengono.

Va, da ultimo, segnalato che nel 1964 il Consorzio di credito per le opere pubbliche ha deliberato di concedere al tasso del 5,50 per cento, all'A.N.A.S., ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 luglio 1961, n. 729, un mutuo di lire 40 miliardi per il finanziamento dei lavori di costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria.

In relazione a tale deliberato il Consorzio è stato autorizzato ad emettere lire 40 miliardi di obbligazioni trentennali 5,50 per cento che sono state collocate a fermo presso la Cassa depositi e prestiti, a lire 93 per ciascuna obbligazione di nominali lire 100 con godimento 1° gennaio 1964.

Con mandato dell'8 giugno 1964 la Cassa depositi e prestiti ha disposto l'accreditamento, per il giorno 25 giugno 1964, nel conto corrente che il Consorzio intrattiene con il tesoro dello Stato della somma netta di lire 38.263.313.333 pari al controvalore di lire 40 miliardi tenuto conto degli interessi già maturati.

Il 26 giugno 1964 — cioè il giorno successivo dell'accreditamento — il Consorzio ha riversato, sul conto corrente dell'A.N.A.S., presso la Cassa depositi e prestiti, l'importo di lire 38.183.105.100 trattenendo la differenza a titolo di provvigione.

Per effetto di quest'ultimo versamento il saldo, al 30 giugno 1964, del conto corrente che l'A.N.A.S. intrattiene con la Cassa depositi e prestiti è asceso a lire 94.758.256.315.

La detta somma mutuata non è stata utilizzata, mentre sull'unico importo nominale di lire 40 miliardi, il Consorzio liquida alla Cassa depositi e prestiti gli interessi delle obbligazioni emesse e l'A.N.A.S., a sua volta, paga al Consorzio gli interessi sul mutuo.

La predetta somma (lire 38.183.105.100) versata dal Consorzio, per conto dell'A.N.A.S., alla Cassa produce un interesse del 2 per cento a favore dell'A.N.A.S. stessa.

A sua volta la Cassa, che ha versata la ripetuta somma al conto corrente fruttifero che intrattiene col tesoro dello Stato, percepisce da quest'ultimo l'interesse del 4,65 per cento.

In concreto, sempre per effetto dei vari passaggi della medesima somma, il Consorzio se da un canto pareggia gli interessi attivi del mutuo con quelli passivi relativi alle obbligazioni, dall'altro ha conseguito la provvigione di una operazione di credito, sostanzialmente effettuata dalla Cassa DD.PP., nella quale il Consorzio stesso è intervenuto soltanto quale formale intermediario.

L'A.N.A.S., pagando da un canto al Consorzio gli interessi sulla somma mutuata e ricevendo, per contro, gli interessi del 2 per cento da parte della Cassa depositi e prestiti sul netto ricavo della operazione, rimane soggetta all'onere costituito, oltre che dalla differenza fra il valore nominale delle obbligazioni ed il netto ricavo, da quella tra i due predetti saggi di interesse.

IL RELATORE ED ESTENSORE

f.to Pascarella

IL PRESIDENTE

f.to Carbone

CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE

**DELIBERAZIONE E RELAZIONE SUI RENDICONTI
DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA**

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1964

PAGINA BIANCA

DELIBERAZIONE**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONI RIUNITE**

nel'udienza del 2 dicembre 1965 e nella Camera di consiglio del 15 aprile 1966;

visti i consuntivi per l'esercizio 1964 presentati dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza riguardanti le gestioni qui sotto indicate:

- 1) Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali;
- 2) Cassa per le pensioni ai sanitari;
- 3) Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate;
- 4) Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari;

viste le proprie scritture e gli elementi forniti dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza in corrispondenza delle operazioni di gestione compiute durante l'esercizio su menzionato;

visto il regio decreto 26 gennaio 1933, n. 241, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 773;

visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

visto l'articolo 100, comma secondo, della Costituzione;

uditi, nella pubblica udienza, il relatore consigliere dott. Cesare Pascarella, nonché il Procuratore generale dott. Vittorio Olivieri Sangiacomo;

ritenuto che, ove il giudizio di parificazione sia, come nella fattispecie, preordinato all'approvazione del rendiconto da parte di Organo diverso dalle due Camere del Parlamento, la trasmissione della relativa deliberazione e dell'annessa relazione a tale Organo non esime la Corte dall'obbligo, posto dalla anzidetta norma costituzionale, di comunicare alle Camere il risultato del riscontro eseguito, comunicazione che è indubbiamente preordinata a fini diversi e a più ampi di quello dell'approvazione del rendiconto;

che, quindi, per adempiere il precetto costituzionale, occorre tale trasmissione disporre anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

DICHIARA

in base alle verifiche eseguite sulle scritture dell'Amministrazione, nonché in base alle scritture proprie per la parte soggetta al controllo della Corte dei conti, regolari i rendiconti suddetti, con le seguenti risultanze:

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1. — *Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali*

Conto del patrimonio:

Attività	L.	755.669.695.965
Passività	»	38.465.097.538
Patrimonio netto	L.	717.204.598.427

Conto economico:

Entrate	L.	169.209.194.463
Uscite	»	74.384.284.294
Utile netto	L.	94.824.910.169

2. — *Cassa per le pensioni ai sanitari:*

Conto del patrimonio:

Attività	L.	42.682.128.203
Passività	»	969.805.018
Patrimonio netto	L.	41.712.323.185

Conto economico:

Entrate	L.	13.634.178.490
Uscite	»	7.627.233.987
Utile netto	L.	6.006.944.503

3. — *Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate*

Conto del patrimonio:

Attività	L.	16.905.959.070
Passività	»	467.018.037
Patrimonio netto	L.	16.438.941.033

Conto economico:

Entrate	L.	3.292.236.420
Uscite	»	1.375.365.949
Utile netto	L.	1.916.870.471

LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. — *Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari*

Conto del patrimonio:

Attività	L.	1.899.147.238
Passività	»	140.629.629
Patrimonio netto	L.	<u>1.758.517.609</u>

Conto economico:

Entrate	L.	802.363.594
Uscite	»	534.666.234
Utile netto	L.	<u>267.697.360</u>

DISPONE

che i conti esaminati, muniti del visto della Corte, siano restituiti all'Amministrazione degli Istituti di previdenza;

che, a cura della segreteria, la presente deliberazione, con l'annessa relazione, sia trasmessa al Presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza, al Ministro del tesoro e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

IL RELATORE ED ESTENSORE
f.to Pascarella

IL PRESIDENTE
f.to Carbone

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RELAZIONE**PREMESSA**

Con la presente relazione — che accompagna, ai sensi dell'articolo 41 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, la delibera di parificazione del rendiconto degli Istituti di previdenza per l'esercizio 1964, a termini degli articoli 5 del libro I del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e 1 del regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 241, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 773, — la Corte espone i risultati del controllo eseguito nonché le sue osservazioni intorno al modo in cui l'Amministrazione si è conformata alle discipline di ordine amministrativo e finanziario.

Poiché l'assolvimento del debito di informativa nei confronti della Commissione di vigilanza, prevista dall'articolo 3 del cennato testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, non esime la Corte dal riferire direttamente al Parlamento a norma dell'articolo 100, 2° comma, della Costituzione, la relazione stessa viene, nel contempo, inviata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE PRIMA

CONSIDERAZIONI SUI RENDICONTI DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 19641. — *Generalità*

Gli Istituti di previdenza amministrati, con gestione separata e bilancio autonomo, dalla Direzione generale, sono i seguenti:

- I) Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali;
- II) Cassa per le pensioni ai sanitari;
- III) Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate;
- IV) Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari.

2. — *Situazione patrimoniale ed economica*

La consistenza patrimoniale degli Istituti di previdenza al 31 dicembre 1964 risulta la seguente:

	1963 (milioni)	1964 (milioni)
Attività	726.956	817.157
Passività	52.858	40.043
Patrimonio netto	<u>674.098</u>	<u>777.114</u>

Il totale dell'attivo è aumentato di milioni 90.201; il passivo, per contro, è diminuito di milioni 12.815; consegue che il patrimonio netto è aumentato di milioni 103.106.

Gli elementi attivi, riferiti alle consistenze vigenti al 31 dicembre 1964, sono costituiti per il 6,75 per cento da immobili; per il 36,34 per cento da titoli di Stato e obbligazionari (comprese le partecipazioni); per il 37,20 per cento da mutui e sconti annualità e semestralità statali; per il 3,44 per cento da sovvenzioni agli iscritti; per il 14,32 per cento da crediti vari e per l'1,95 per cento da conti correnti, disponibilità di cassa e oro.

Gli elementi passivi, invece, sono costituiti principalmente da pensioni rimaste da pagare, da quote di pensioni ed indennità ad onere ripartito dovute allo Stato, da quote di mutui da somministrare, da mandati di pagamento rimasti inestinti.

Il notevole aumento del patrimonio netto, assai superiore a quello verificatosi negli esercizi precedenti, assume un valore ed una importanza eccezionali non fosse altro che per l'esigenza d'impieghi garantiti e redditizi.

La situazione generale delle entrate e delle spese risulta dal seguente prospetto:

	1963 (milioni)	1964 (milioni)
Entrate	165.303	186.938
Spese	87.668	83.922
Eccedenza attiva	<u>77.635</u>	<u>103.016</u>

LEGISLATURA IV — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'eccedenza delle entrate sulle spese corrisponde appunto agli incrementi patrimoniali suindicati.

Le fonti di entrate sono fondamentalmente due: le contribuzioni e le rendite patrimoniali, che, rispetto al totale delle entrate, rappresentano rispettivamente il 71,25 per cento e il 22,05 per cento, in un rapporto, cioè, pressoché uguale a quello degli esercizi precedenti.

Le contribuzioni sono passate da milioni 123.599 a milioni 133.245, con un incremento di milioni 9.646, determinato dalla sistemazione delle posizioni assicurative e da nuove iscrizioni di personale appartenente ad Enti che ne hanno fatto domanda, ai sensi degli articoli 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379 e 10 della legge 22 novembre 1962, n. 1646.

L'aumento delle entrate per contribuzioni è ancora più rimarchevole (milioni 17.073 anziché 9.646) ove si consideri che l'importo dei contributi per assistenza sanitaria ai pensionati, è diminuito di milioni 7.427 rispetto al 1963.

Le rendite patrimoniali da milioni 35.942 sono salite a milioni 41.223, con un incremento di milioni 5.281, per effetto dell'espansione degli investimenti in mutui, in titoli obbligazionari e in sovvenzioni agli iscritti contro cessione del quinto della retribuzione.

Fra le entrate varie rendicontate meritano qualche cenno la voce « quote a carico di enti per pensioni ed indennità ad onere ripartito » che registra un notevole aumento di 4.953 milioni, dipendente dall'applicazione di provvedimenti legislativi che hanno comportato variazioni nella misura delle quote di concorso; e la voce « interessi di ritardato versamento di contributi e quote a carico » aumentati di milioni 1.775, per effetto di una sempre più larga applicazione della ratizzazione dei contributi prevista dall'articolo 12 della legge 22 dicembre 1962, n. 1646.

Le uscite sono costituite da assegni di quiescenza (milioni 79.224 con un aumento di milioni 2.980 rispetto al 1963); da spese di gestione del patrimonio immobiliare (milioni 1.050 con un aumento di milioni 173 rispetto al 1963) e da spese generali di amministrazione (milioni 2.388 con un aumento di milioni 403 rispetto al 1963).

L'aumento delle spese per pensioni è da attribuire al correlativo aumentato numero dei pensionati; quelle delle spese ed oneri per il patrimonio immobiliare è dovuto massimamente all'incremento, sia pure modesto, del patrimonio stesso, ai maggiori oneri per spese di portierato e di utenze varie e alle accresciute spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili più vecchi, in esse compreso il costo della mano d'opera assunta in proprio dagli Istituti ai sensi dell'articolo 7 della legge 13 giugno 1962, n. 855.

Le spese di amministrazione, che vengono ripartite fra le quattro Casse amministrate dalla Direzione Generale secondo le percentuali indicate dall'articolo 17 della legge 24 ottobre 1962, n. 1593 (rispettivamente nell'ordine enunciato, 94 per cento, 3,25 per cento, 2,25 per cento e 0,50 per cento) sono aumentate principalmente per maggiori stipendi ed assegni al personale, dipendenti da miglioramenti economici a carattere generale e benefici di carriera. Le spese in questione presentano una incidenza dell'1,27 per cento (1,20 nel 1963) sul totale delle entrate, dell'1,79 per cento (1,71 nel 1963) sulle entrate per contributi ordinari (esclusi i contributi integrativi per assistenza sanitaria ai pensionati) e del 3,01 per cento (2,60 per cento nel 1963) sull'ammontare degli oneri per i soli trattamenti di quiescenza.

L'aumento dell'incidenza delle spese di amministrazione può considerarsi notevole e la Corte ritiene siano da esaminare tutte le possibilità di una loro riduzione, in modo che l'incidenza stessa rispetto all'ammontare dei contributi e delle prestazioni risulti gradatamente minore.

3. — *Situazione patrimoniale delle varie Casse*

Il patrimonio netto di milioni 777.114 è ripartito tra le varie Casse nei termini indicati dal seguente prospetto:

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	1963 (milioni)	1964 (milioni)
Cassa dipendenti Enti locali	622.380	717.205
Cassa sanitari	35.705	41.712
Cassa insegnanti	14.522	16.439
Cassa ufficiali giudiziari	1.491	1.758
	<u>674.098</u>	<u>777.114</u>

I fatti più significativi, atti a lumeggiare l'attività di ogni singola gestione, possono riassumersi nei seguenti dati:

a) *Iscritti alle varie Casse*

	1963	1964
Cassa dipendenti Enti locali	485.000	502.000
Cassa sanitari	31.000	33.500
Cassa insegnanti	13.480	15.200
Cassa ufficiali giudiziari	3.150	3.150
	<u>532.630</u>	<u>553.850</u>

b) *Numero dei pensionati*

	1963	1964
Cassa dipendenti Enti locali	116.000	124.630
Cassa sanitari	8.800	9.300
Cassa insegnanti	1.450	1.540
Cassa ufficiali giudiziari	770	780
	<u>127.020</u>	<u>136.250</u>

L'aumentato numero degli iscritti ha comportato un incremento nell'afflusso dei contributi, che ha assunto, negli ultimi anni, una grande importanza per la costituzione, che ne è derivata, di rilevanti masse di capitali, bisognosi di sicuro e proficuo impiego, ma destinati pur sempre a sopperire, in avvenire, alle esigenze del pagamento degli assegni di quiescenza.

Il rapporto tra il numero dei pensionati e quello degli iscritti è stato nel 1964 del 24,6. Poiché tale quota è destinata ad aumentare, come è dimostrato da studi attuariali condotti in proposito, con il conseguente aumento dell'incidenza della spesa relativa agli assegni di quiescenza rispetto alle entrate per contributi ordinari — incidenza che si aggira al 31 dicembre 1964 intorno al 65,50 per cento — è necessario che gli impieghi di capitale siano effettuati con esatta conoscenza di tale rapporto e contenuti nei limiti consentiti dalle risultanze dei bilanci tecnici.

Sempre in materia di contributi è da rilevare come permanga notevole l'importo dei crediti relativi, fenomeno questo attribuibile in massima parte alla situazione deficitaria dei bilanci degli enti locali. Ciò offre occasione a considerare come dovrebbero essere adottate opportune misure, risultando inammissibile che un ente pubblico non versi i contributi che in parte trattiene al proprio personale, allo atto del pagamento della retribuzione.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. — *Impiego di capitali*

Prospettati in breve sintesi i fenomeni che hanno caratterizzato la gestione degli Istituti di previdenza, è necessario esporre qualche considerazione su talune forme di investimento delle disponibilità di detti Istituti, la cui materia, giova ricordarlo, è disciplinata fundamentalmente dagli articoli 68-71, Libro II, parte prima, del testo unico, di leggi approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 e dalla legge 13 giugno 1962, n. 855.

Le attività degli Istituti di previdenza risultano così ripartite:

	1963 (milioni)	1964 (milioni)
Immobili	49.350	55.172
Prestiti e annualità scontate	258.399	303.999
Titoli e partecipazioni	255.926	296.928
Cassa, conti correnti e oro di proprietà	30.478	15.986
Sovvenzioni iscritti	22.786	28.095
Crediti vari	110.017	116.977
	<u>726.956</u>	<u>817.157</u>

Premesso che i fondi tutti eccedenti i bisogni del servizio degli Istituti di previdenza possono ricevere impiego in diverse categorie, senza che siano stabiliti, in relazione ad esigenze di liquidità, redditività e garanzie delle gestioni, i limiti di ciascuna di esse, tranne che per gli immobili, la cui consistenza deve essere mantenuta nel limite dei tre decimi del patrimonio di ciascuna delle Casse (articolo 1 della legge 13 giugno 1962, n. 855), dal prospetto si rileva che l'afflusso delle nuove risorse è stato investito prevalentemente in mutui e in titoli, che assai modesto (di circa 6 miliardi) è stato l'incremento degli immobili, e che è stata ridotta la giacenza nei conti correnti col Tesoro (di circa 15 miliardi), al fine di conseguire una maggiore redditività.

Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare, la cui consistenza è del 6,75 per cento delle attività patrimoniali — ben lontana quindi dal limite di tre decimi fissato dalla legge — risulta che sono stati acquistati, nel 1964, 23 fabbricati ad uso di abitazione o di uffici. Nessun'area fabbricabile in Roma o fuori è stata acquistata nel corso dell'anno, mentre nessuna di quelle già acquisite al patrimonio negli anni precedenti risulta utilizzata; il che conferma la validità delle riserve formulate nelle precedenti relazioni sulla convenienza di queste forme d'impiego, in rapporto alla redditività cui deve mirare in definitiva l'Amministrazione nell'operare le sue scelte. Ed è da considerare che la mancata utilizzazione è dovuta non già a mancanza di mezzi finanziari ma a difficoltà di ordine amministrativo, interferendo con le possibilità edificatorie in molti casi i problemi derivanti dai piani regolatori e dalla attuazione oggi della legge 18 aprile 1962, n. 167; senza dire, poi, delle notevoli difficoltà che inevitabilmente si porranno in sede tecnica per la progettazione, l'appalto e la vigilanza, e che sono connesse alla particolare strutturazione dell'Amministrazione che, sorta per liquidare i trattamenti pensionistici e per amministrare il correlativo patrimonio negli impieghi più semplici (esempio titoli), non è dotata di proprio personale qualificato per attività del genere.

Un attento esame della gestione stabili rileva qualche dato interessante. Il reddito lordo degli stabili è stato di milioni 2.297 pari circa al 6 per cento del valore di costo; percentuale che si riduce, per effetto delle spese di gestione e di amministrazione e per accantonamento vari, al 3,50 per cento circa, cioè inferiore al saggio reale netto realizzato nelle altre forme d'investimento.

Hanno inciso su tale scarsa redditività (si noti che gli immobili davano dieci anni prima un reddito netto di circa il 7 per cento) il non trascurabile numero di appartamenti sfiti, il blocco dei canoni imposto dalla legge 6 novembre 1963, n. 1444, e la notevole incidenza delle spese di amministrazione.

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Passando poi alla gestione mobiliare, va considerato, che sono stati effettuati acquisti di titoli per milioni 58.225, i quali, detratti i rimborsi ammontanti a milioni 17.441, hanno comportato un incremento nella relativa consistenza al 31 dicembre 1964 di milioni 40.784 e che si è verificato un aumento nelle partecipazioni di 218 milioni corrispondente alla quota di aumento del capitale sociale attribuita alla Cassa pensioni dipendenti Enti locali dal Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento.

Il saggio reale netto d'investimento è stato del 5,86 per cento per i titoli di Stato e del 6,25 per cento per i titoli obbligazionari, superiore cioè, per questi ultimi, a quello del 1963.

Gli acquisti si sono orientati verso i titoli obbligazionari, e la scelta sembra giustificata dal maggior saggio reale che questi offrono rispetto ai titoli di Stato.

Notevole è stato anche l'incremento nella consistenza dei mutui (milioni 45.315); i nuovi mutui hanno riguardato particolarmente il pareggio economico dei bilanci comunali e provinciali, la diminuzione di passività onerose, l'esecuzione di opere pubbliche, sicché l'intervento degli Istituti ha affiancato, in questa materia, l'attività della Cassa depositi e prestiti.

D'altra parte, anche ragioni di convenienza economica hanno suggerito siffatto indirizzo, dato che il saggio reale è stato del 6,70 per cento, e cioè il più elevato fra le varie forme d'investimento consentite.

Nulla di particolare, infine, v'è da rilevare negli altri impieghi che hanno avuto un andamento normale e che non danno luogo a considerazioni od osservazioni di sorta.

PAGINA BIANCA

PARTE SECONDA

OSSERVAZIONI

1. — *Questioni principali rilevate in sede di controllo*

Nella materia pensionistica, che costituisce il settore più importante dell'attività degli Istituti di previdenza, si sono avuti casi — peraltro molto limitati — di provvedimenti concessivi disposti in difformità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, in contrasto quindi con quanto dispone l'articolo 59 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, secondo cui la determinazione di concedere o negare il trattamento di quiescenza è precipua attribuzione dell'organo collegiale, mentre al direttore generale è riservato solo il compito di darvi esecuzione.

In base a tale norma è stata contrastata la tendenza ad apportare ai provvedimenti concessivi variazioni e rettifiche, salvo quelle meramente contabili, senza la preventiva approvazione del Consiglio anzidetto.

Anche per l'attività svolta nell'esercizio in esame debbono lamentarsi errori nelle liquidazioni errato calcolo degli anni di servizio, mancanza di documentazione atta a comprovare determinati requisiti di legge, erroneo computo di servizi non valutabili.

Un errato orientamento interpretativo, riguardante l'applicazione della legge 22 novembre 1962, n. 1646, si è evidenziato nel corso del 1964. L'Amministrazione, infatti, nel conferire ad un collaterale di iscritto ad una delle Casse pensioni il trattamento indiretto ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 1646, ha disposto la contemporanea cessazione di altro trattamento quiescenziale, meno favorevole, di cui il collaterale era in godimento per altro titolo, in quanto il suo ammontare superava, al momento della concessione, il minimo di lire 240.000 annue fissato dall'articolo 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, ai fini del requisito della nullatenenza. La Corte ha ritenuto tale revoca illegittima, dovendosi giudicare della nullatenenza con riferimento al momento di insorgenza del diritto. E poiché a tale data l'importo della pensione goduta dal collaterale non superava le lire 240.000 annue, non vi era ostacolo alla concessione del trattamento indiretto, a nulla rilevando i successivi miglioramenti apportati a quello diretto.

* * *

In materia di impiego di capitali, si è rilevato, in taluni casi, che gli acquisti di titoli non erano limitati a quelle specie tassativamente indicate dalla legge (vedere articolo 68 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, ed articolo 1 della legge 13 giugno 1962, n. 855), e che i mutui a comuni e provincie venivano concessi per causali diverse da quelle espressamente previste dalle singole leggi autorizzative.

Per ciò che attiene alla fase di attuazione delle disposte concessioni di mutui, va detto che talora deviazioni da una corretta applicazione della normativa vigente sono state rilevate. Tali: la somministrazione della somma mutuata, in favore di un ente pubblico, sulla base di un semplice ordinativo prefettizio, mentre la stessa doveva essere effettuata, di volta in volta, in relazione agli stati di avanzamento dei lavori, debitamente visti dagli organi tecnici; la mancata inserzione, nei provvedimenti di riduzione di mutui concessi per la costruzione di case popolari da cedersi a riscatto, ai sensi della legge 27 aprile 1962, n. 231, dell'impegno ad effettuare le corrispondenti restrizioni ipotecarie; la corresponsione, per un mutuo concesso a cooperativa edilizia, degli interessi di post-ammortamento

LEGISLATURA IV - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

direttamente in favore dell'impresa appaltatrice per l'esecuzione di maggiori lavori rispetto a quelli progettati, mentre tali interessi dovevano essere corrisposti alla cooperativa o eventualmente trattenuti a scomputo di rate future, ma non versati a chi era estraneo al rapporto di mutuo.

In ordine alla gestione degli immobili di proprietà delle Casse pensioni, va segnalata la tendenza a mettere a disposizione degli intendenti di finanza, mediante mandati, somme per l'effettuazione di minute spese relative alla gestione di detti immobili. A parte che spese del genere debbono essere sostenute dall'economista cassiere, va rilevata l'inidoneità dello strumento adottato, in quanto il mandato non può essere utilizzato per il pagamento di spese eventuali e future.

In materia contrattuale, va segnalata la tendenza ad artificiose divisioni di contratti con la stessa impresa e per lo stesso oggetto, in violazione del divieto sancito dall'articolo 43 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Va anche segnalata la stipulazione di un contratto di locazione di un complesso elettronico, nel quale era prevista, in aggiunta al canone di locazione, la corresponsione di una somma *una tantum* per l'installazione del macchinario, senza che su tale pattuizione fosse stato richiesto il parere del Consiglio di Stato e senza che il relativo ammontare venisse indicato nel decreto di approvazione.

In materia di trattamento economico al personale si è evidenziata la tendenza a corrispondere compensi speciali senza l'osservanza delle norme contenute nel decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19.

Infatti l'Amministrazione ha adottato alcuni provvedimenti — poi ritirati od emendati a seguito delle osservazioni della Corte — intesi a disporre in favore del personale dipendente dagli uffici finanziari, delegati alla gestione e manutenzione degli immobili di proprietà delle Casse pensioni, la corresponsione di compensi speciali per prestazioni eccedenti il lavoro straordinario raggugliandone la misura alla entità delle unità immobiliari amministrate dall'ufficio di appartenenza, anziché, come richiesto dall'articolo 7 del succitato decreto legislativo n. 19, ad un determinato numero di ore, ed omettendo di corredare le relative proposte delle attestazioni giustificative richieste dallo stesso articolo.

In altri casi, poi, i compensi speciali che l'Amministrazione intendeva corrispondere a taluni dipendenti statali estranei alla Direzione generale degli Istituti di previdenza, duplicavano gli analoghi compensi già attribuiti, per lo stesso periodo e per le stesse eccezionali prestazioni, dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

IL RELATORE ED ESTENSORE

f.to Pascarella

IL PRESIDENTE

f.to Carbone